

Codice A1103A

D.D. 25 novembre 2025, n. 1173

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n.00003871/2021 FOR24/2021, acc. 2064/2025).



ATTO DD 1173/A1103A/2025

DEL 25/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n.00003871/2021 FOR24/2021, acc. 2064/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 412 del 29.09.2021, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis*, nato a *omissis* e residente ad *omissis* in Via *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 05 del 19.01.2021 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell’Ente citato per i fatti riscontrati in Via *omissis* (all’interno del muro perimetrale del giardino del Castello di *omissis*) nell’omonimo Comune, in data 19.01.2021, è stato accertato quanto segue:

violazione dell’art. 10, c. 2 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 marzo.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l’interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che lo stesso ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall’art. 18 della medesima Legge facendo altresì richiesta di audizione; audizione regolarmente tenutasi in data 18 novembre 2025;

dato atto che in tale sede, preso atto dell’atteggiamento collaborativo dell’interessato, si è addivenuti ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda; accordo che qui espressamente si richiama così come previsto dall’art. 16, c. 2 della L.r. 17/2023;

richiamato pertanto l’art. 10, c. 2 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall’art. 13, c. 1 della medesima Legge;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla personalità dello stesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 663/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 250,00** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti